

Saldo Iva 2024: versamento entro il 17 marzo 2025

Il prossimo 17 marzo scade il termine ordinario per il versamento in un'**unica soluzione, senza maggiorazioni**, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2024. È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.

Il saldo IVA relativo all'intero periodo d'imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel **quadro VL** della dichiarazione.

Quest'ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l'altro, dei versamenti e delle compensazioni operate, dell'utilizzo dei crediti riportati dall'anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Il versamento deve essere effettuato se d'importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003), ossia almeno pari a **11 euro**, per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99), come avviene nel 2025. Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello **0,4%** di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere **ulteriormente differito** al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la

maggiorazione dello 0,4% da applicare sull'importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

Sulla base dell'impostazione che emerge dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 73/2017, si ritiene che la possibilità di differire il versamento del saldo IVA solo alle predette scadenze riguardi **tutti** i soggetti passivi IVA, inclusi i soggetti IRES, **a prescindere** dal momento:

- di chiusura del periodo d'imposta ai fini delle imposte dirette (soggetti IRES "non solari");
- di approvazione del bilancio (soggetti IRES "solari" che differiscono l'approvazione del bilancio).

In sintesi, il saldo IVA per il 2024 può essere versato entro:

- il **17 marzo** 2025 (in quanto il 16 marzo è domenica), termine ordinario;
- il **30 giugno** 2025, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all'**1,6%**);
- il **30 luglio** 2025, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al **2,0064%**).

In caso di versamento in un'**unica soluzione**, il modello F24 è compilato indicando:

- nel campo "Codice tributo", il codice "**6099**";
- nel campo "Rateazione", il codice "**0101**", tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo;
- nel campo "Anno di riferimento", il periodo d'imposta 2024;
- nel campo "Importi a debito versati", l'ammontare dell'imposta dovuta, aumentato dell'eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei

versamenti.

Sono consentite al massimo 10 rate

Il versamento del saldo IVA può essere anche **rateizzato**, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il **16 dicembre** dell'anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come modificato dall'art. 8 del DLgs. 1/2024).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2024, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

- 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 17 marzo 2025;
- 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 giugno 2025;
- 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 luglio 2025.

Sono dovuti gli interessi mensili (**0,33%**) a partire **dalla seconda rata** (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009). Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l'eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l'interesse dovuto.

Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Per ulteriori approfondimenti sul versamento del saldo IVA relativo al 2024, si rinvia alla Procedura pratica n. 14 del 4 marzo 2025.

(MF/ms)